

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16	
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) Non sono precisate le funzioni delle principali istituzioni regionali, che sono sostenute attraverso il Fondo Unico Regionale per la Cultura.	nessun riferimento	Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") Art. 16 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) Non si indicano per tipologia o nominandole le principali istituzioni. Nonostante la legge sia allineata al FUS per quanto riguarda riconoscimenti e metodi di valutazione, non si fa nessun riferimento a Teatri Nazionali, o TRIC, o Centri né all'integrazione delle funzioni di produzione e programmazione. Fra le Funzioni dei Comuni si include però la partecipazione in forma diretta o convenzionata alla costruzione e gestione di soggetti stabili. La legge inoltre istituisce l'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali", che svolgono attività di rilevanza regionale, i requisiti per il riconoscimento comportano la sede in Basilicata e lo svolgimento di attività documentata di elevato interesse culturale per almeno tre anni. Unica organizzazione nominata è il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, riconosciuto "Teatro Storico Lucano" (è un teatro di ospitalità).
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalità) La Regione realizza i propri interventi con il concorso di soggetti pubblici e privati. La Regione favorisce la collaborazione tra soggetti produttivi privi di teatro e gestori di teatri pubblici per la realizzazione di residenze temporanee.	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) Tutta la legge è imperniata attorno alle modalità di sostegno per i soggetti che operano in ambito teatrale e che non beneficiano dei contributi a valere sul FUS sostenendo produzione e coproduzione di spettacoli (vedi anche campo 2.D Altre modalità di intervento).	Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo) Art. 11 (Albo regionale) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") Art. 13 (Convenzioni e accordi) Il sostegno all'attività privata e il rapporto pubblico privato sono fra i principi della legge. La Regione garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori nei diversi settori dello spettacolo con particolare riguardo a produzione, circolazione, promozione e formazione, individua le modalità di assegnazione dei contributi, definisce i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale degli operatori culturali, promuove i progetti di rilievo regionale, nazionale e internazionale "valorizzando l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo". Il Piano annuale per lo spettacolo indica requisiti, modalità di ammissione al contributo e caratteristiche delle iniziative oggetto del sostegno, privilegiando quelle che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano. Per la valutazione dei contributi finanziari si segue il sistema adottato dal MIBACT con Decreto 1° luglio 2014, basato su qualità artistica e dimensione quantitativa. Si prevede la concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato e la differenza è subordinata alla verifica del rispetto dei contratti nazionali di lavoro. L'Albo regionale dello spettacolo prevede due sezioni: gli operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBACT e quelli non riconosciuti. Possono essere soggetti pubblici e privati, a prescindere dalla forma giuridica, purché con sede in regione. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi, che -se privilegeranno i soggetti riconosciuti dal Mibact e in particolare le "Eccellenze artistiche regionali"- possono riguardare tutti gli altri soggetti ammessi all'albo. Per la realizzazione di progetti la Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e "operatori culturali di rilievo regionale e nazionale (...) inseriti nell'Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziarie" Le convenzioni indicano i progetti, gli oneri a carico dei firmatari, tempi e modi, soggetti attuatori.
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalità) Nel quadro dei principi generali della legge lo spettacolo è riconosciuto quale strumento di crescita civile, sociale e di formazione soprattutto per le giovani generazioni, tra gli interventi regionali vi è l'avvicinamento di nuovo pubblico allo spettacolo dal vivo con particolare riguardo ai giovani. La Regione, inoltre, favorisce l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo dal vivo.	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) La Regione favorisce la crescita economica della organizzazioni teatrali con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile (Art 2 Funzioni della Regione). Sono concessi contributi in ambito teatrale a progetti di attuazione di forme di sperimentazione, innovazione e ricerca di linguaggi (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).	Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Nel quadro degli obiettivi e dei principi la Regione favorisce il ricambio generazionale sostenendo strategie di comunicazione innovative e sostiene l'imprenditoria giovanile per la creazione di nuove occupazioni. Il collegamento fra giovani e ricerca e l'attenzione ai giovani è centrale per le Residenze (vedi campo 6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS) cui si chiede capacità di attivare la contaminazione tra i linguaggi, innovatività e attenzione ai giovani talenti e formazione orientata alle giovani generazioni;
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Non vi sono riferimenti specifici al teatro per giovani e ragazzi, tuttavia la legge associa l'avvicinamento del pubblico e gli interventi nel campo della ricerca a quella delle politiche giovanili. (vedi campo 4.C Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca e campo 8.H Comunicazione e forme di sostegno alla domanda)	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) Tra le funzioni della Regione (Art 2) rientrano la promozione di progetti dedicati alla formazione di giovani e l'aumento di offerta di attività teatrali nelle università e nelle scuole. La Regione concede contributi ad attività di formazione teatrale in ambito scolastico e di formazione del pubblico in collaborazione con istituzioni scolastiche e università (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).	Art. 5 (Residenze multidisciplinari) Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 8 (Programma regionale per lo spettacolo) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") La legge non nomina il teatro ragazzi (del resto non nomina nessun genere) ma contiene numerosi riferimenti al rapporto con le scuole e alla funzione educativa. Alle Residenze si chiede di attivare stabili rapporti con le istituzioni scolastiche. Fra le Funzioni dei Comuni si prevede la collaborazione con le istituzioni scolastiche e la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole. Il Programma regionale individua come priorità le attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola e fra i requisiti delle "Eccellenze artistiche regionali" si indica lo svolgimento di una documentata attività "anche con valenza di carattere educativo"
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalità) La Regione valorizza le espressioni artistiche tradizionali e di teatro itinerante e promuove il recupero del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini (art 18 Principi generali e finalità). Non si indicano disposizioni specifiche per i diversi settori.	nessun riferimento	nessun riferimento
REGIONE	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA	
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>	
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	Art. 4 (Partecipazione a enti culturali) Le principali istituzioni si identificano con gli enti partecipati. Di questi due sono rilevanti anche per il Teatro, la fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano. La legge, che "conferma" questi enti non ne precisa le funzioni previste negli atti realtivi alla partecipazione.	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 5 (Centri di produzione teatrale) La legge non menziona e non descrive le caratteristiche di istituzioni stabili rilevanti (rapportandole alle tipologie nazionali) ma è previsto un articolo ad hoc per i Centri di produzione, con requisiti d'accesso mutuati dalla normativa nazionale (mentre per gli altri settori sono più bassi). Sembra dunque che si riservato ai Centri in prospettiva un ruolo rilevante (per quanto non ne siano stati riconosciuti in Calabria a tutto il 2022). I centri di produzione teatrale svolgono attività di produzione e di esercizio in massimo di tre sale (di cui una di almeno duecento posti).	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) Le legge individua come Teatri nazionali, Teatro di Rilevante Interesse Culturale (TRIC) e Centri di produzione gli organismi riconosciuti dal MIBACT con riferimento DM FUS 2017 (scelta analoga per musica e danza). Nella programmazione degli investimenti, allo scopo di garantire continuità, alle realtà produttive di comprovata storicità (non necessariamente solo le istituzioni stabili sopra citate) si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore.
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) I vantaggi economici possono essere dati a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo essere impegnati per statuto in attività culturali e senza scopo di lucro. Le attività di spettacolo sostenute sono produzione, circolazione e formazione.	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 3 (Ambiti di intervento) Art. 4 (Compagnie di produzione) Le compagnie di produzione sono i principali destinatari dei sostegni previsti dalla legge. Devono avere almeno tre anni di attività e si prevedono requisiti qualitativi (attenzione alla nuova drammaturgia, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell'identità regionale, elevata qualificazione artistica), organizzativi (autonomia organizzativa e gestionale) e quantitativi (almeno quaranta giornate recitative e trecento giornate lavorative nell'anno precedente). Per il primo triennio di applicazione della presente la Regione sostiene un numero massimo complessivo di tredici compagnie (sono quelle riconosciute all'epoca) e si prevedono deroghe quantitative significative: quindici giornate recitative, centocinquanta giornate lavorative. Questi stessi requisiti sono previsti, anche nei trienni successivi per un massimo di 5 compagnie che non hanno mai beneficiato di finanziamenti. Sono parametri molto bassi, che favoriscono l'ingresso di nuovi soggetti, e per mantenere il finanziamento è prevista una gradualità di crescita nel raggiungimento dei parametri minimi. Un'altra forma originale di sostegno alle compagnie sono i finanziamenti per l'acquisto di impianti audio e luci, attrezzature tecniche e mezzi di trasporto.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) Si prevedono Centri di produzione di interesse regionale: organismi privi del riconoscimento ministeriale, orientati alla ricerca e innovazione e se ne precisano i requisiti (quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative, ospitalità di dieci titoli diversi con un minimo di quaranta recite). Per le imprese di produzione teatrale, si richiedono almeno ottanta giornate recitative e ottocento giornate lavorative annue (parzialmente tutelate dalla richiesta ai circuiti di distribuzione di riservare almeno il 50% delle rappresentazioni programmate alle compagnie teatrali con sede in Campania). Vedi 9. Aspetti tecnici per articolato e osservazioni
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo) La legge non fa nessun riferimento preciso alla ricerca e un riferimento generico alle politiche giovanili (promuove la "cultura giovanile"). Può però realizzare in proprio o tramite enti e fondazioni attività di carattere educativo.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi generali) TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 3 (Ambiti di intervento) Nel, quadro dei principi, la legge incentiva le attività teatrali di recente formazione, promuove la sperimentazione e la ricerca, incoraggia la drammaturgia contemporanea, promuove nuovi autori, in particolare calabresi e l'espressione artistica dei giovani (apertura rilevante considerando che la legge è destinata esclusivamente al teatro). È presente anche un riferimento all'interdisciplinarietà e alla multimedialità.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) Il sostegno a sperimentazione e innovazione collegate anche al ricambio generazionale è fra le finalità principali della legge. In particolare la Regione e gli enti pubblici e privati "garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanea e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo" (...) Fra le Funzioni della Regione si prevede il sostegno alla ricerca di nuove forme e di espressioni artistiche contemporanee, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili "anche favorendo il ricambio generazionale", alla committenza di nuove opere, alla creazione interdisciplinare, alla contaminazione dei linguaggi. Fra gli obiettivi: avvicinare nuovo pubblico anche in collaborazione con le scuole e le Università campane. Più concretamente queste finalità corrispondono alla missione dei centri di produzione di interesse regionale cui si raccomanda anche la collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale per la valorizzazione di nuovi talenti.
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo) Nella legge non si utilizza il termine teatro ragazzi ma una formulazione valida per qualunque attività culturale rivolta ai ragazzi (e che sicuramente lo comprende). La Provincia promuove la cultura giovanile e dell'infanzia e iniziative e manifestazioni di carattere educativo che può realizzare in proprio o tramite qualunque tipo di organizzazione (purché senza scopo di lucro) o anche singole persone.	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 3 (Ambiti di intervento) La legge non utilizza il termine teatro per ragazzi (o affine). È presente un riferimento al pubblico giovanile e a progetti realizzati con le istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le università;	Nessun riferimento preciso (ma frequenti richiami al rapporto delle diverse attività con le scuole)
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 4 (Compagnie di produzione) Si riconosce una specificità ai soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura demandando al regolamento di attuazione la definizione delle modalità di attestazione delle giornate recitative.	TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Oltre ai requisiti e alle modalità di intervento comuni ai diversi settori (vedi campo 2.D Altre modalità di intervento) la legge contiene disposizione dettagliate per le diverse tipologie organizzative nei settori musica danza e circo, che riprendono nella sostanza quelle ministeriali. Vedi gli articoli citati per dettagli-

REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO	
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014, n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15	
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	<p>TITOLO III (Attività culturali)</p> <p>CAPO I (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)</p> <p>Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)</p> <p>Art. 8 (Attività dirette della Regione)</p> <p>La partecipazione della regione ad enti operanti nel settore dello spettacolo è mezzo per realizzare interventi regionali</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale)</p> <p>La Regione indica gli enti cui partecipa e che considera di rilevanza statale e regionale (vedi anche 2 B Partecipate). Per il teatro sono l'Associazione Teatro di Roma (quindi il teatro stabile, dal 2015 Teatro Nazionale), l'Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL: quale circuito regionale multidisciplinare) e la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura (che possiamo ricondurre alle funzioni di festival metropolitano internazionale). Sono questi le istituzioni principali indicate nella legge e la Regione promuove la realizzazione e diffusione delle loro attività. Può partecipare tuttavia ad altre fondazioni e associazioni nella gestione di teatri della Città metropolitana di Roma Capitale e delle città capoluogo di provincia.</p>	
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>La Regione concorre alle spese correnti di soggetti che operano nello spettacolo tanto pubblica che privati ma "di norma senza fini di lucro".</p> <p>Le modalità di sostegno privilegiano la forma della convenzione pluriennale per la realizzazione di attività e progetti con realtà dotate di adeguate risorse produttive (vedi campo 2.D altre modalità di intervento). La Giunta sulla base degli indirizzi del programma triennale, approva misure, criteri e modalità di presentazione delle domande.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura)</p> <p>CAPO I (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura)</p> <p>Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali)</p> <p>CAPO I (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1)</p> <p>Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)</p> <p>Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)</p> <p>I finanziamenti regionali possono essere concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche. Requisiti essenziali sono che svolgano attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, "senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale".</p> <p>Le forme di sostegno sono articolate e possono riguardare tutte le tipologie e diverse dimensioni organizzative e progettuabili delle organizzazioni private. Si prevede un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali ai teatri di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza regionale, un finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, infine incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.</p> <p>Queste modalità sono descritte nel dettaglio in articoli dedicati che demandano a regolamenti regionali -sentita la Commissione consiliare competente- la definizione dei requisiti dei beneficiari e di tutti i dettagli e le procedure connessi alla presentazione della domanda di finanziamento.*</p> <p>Gli incentivi per i progetti regionali possono essere fino a un massimo del 30 per cento delle spese ammissibili.</p> <p>* regolamento 18 ottobre 2016 n. 199.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>CAPO III (Programmazione e attuazione)</p> <p>Art. 15 (Modalità di Attuazione degli interventi)</p> <p>La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, attraverso le diverse forme giuridiche. Promuove l'internazionalizzazione, la promozione delle produzioni sul territorio regionale; l'accesso al credito con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; l'imprenditoria giovanile e femminile, la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati, il sostegno all'innovazione tecnologica. E sostiene progetti di perfezionamento, di rete e di integrazione con istruzione e mondo del lavoro, di ricerca e di valorizzazione della cultura dello spettacolo, di promozione, anche al di fuori del territorio regionale.</p> <p>Fatta eccezione per organizzazioni partecipate, bandi e cori e rievocazioni storiche, le modalità di attuazione degli interventi sono la concessione di contributi a enti pubblici o soggetti giuridici privati, contratti e procedure previste nel Codice dei contratti pubblici, forme di partenariato o convenzioni.</p> <p>La Giunta, previo parere della commissione consiliare, definisce per regolamento criteri, modalità per il finanziamento e procedure per il monitoraggio. Le domande valgono per l'anno o il triennio successivo (secondo quanto disciplinato dal regolamento) e sono valutate dalle commissioni (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione). Nella valutazione dei progetti si tiene conto della qualità, dell'equilibrio territoriale tra le diverse province, dell'innovazione, della storicità e dei risultati ottenuti negli anni.</p> <p>L' art. 3 relativo allo Spettacolo dal vivo, precisa ambiti e destinazioni degli interventi regionali. L'elenco è dettagliato e riguarda in tutti i punti organizzazioni private e indipendenti: riprendiamo i temi nei diversi campi di questa analisi rimandando all'articolo per approfondimenti.</p>
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>La regione concorre al finanziamento di iniziative volte alla formazione del pubblico giovanile e alla ricerca artistica, in particolar modo se espressione artistica di nuovi o giovani autori</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura)</p> <p>CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura)</p> <p>Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali)</p> <p>CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili)</p> <p>Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>La Regione sostiene le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il suo rapporto con gli enti di alta formazione e la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne.</p> <p>Con un articolo dedicato, la Regione promuove e sostiene la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; puntando ad accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. Con questo fine, la Regione incentiva la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato, concedendo incentivi alle associazioni giovanili. Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei beneficiari e le modalità di finanziamento.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 6 (Impresa culturale e creativa)</p> <p>Numerosi i riferimenti.</p> <p>L'art.3 prevede sostiene la collaborazione delle organizzazioni di spettacolo con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica riconosciute tesa a favorire l'accesso dei giovani al mondo dello spettacolo dal vivo.</p> <p>La Regione sostiene anche la promozione del ruolo autorale e lo sviluppo dell'innovazione creativa tra le diverse culture, dei linguaggi contemporanei e della circuitazione anche in luoghi non convenzionali.</p> <p>All'art.5, La Regione sostiene l'esercizio di spazi di spettacolo dal vivo, in particolare quelli di piccole dimensioni, con produzioni di giovani artisti e spettacoli tendenti alla contaminazione di più linguaggi.</p> <p>E all'articolo 6 (Impresa culturale e creativa) che prevede particolare attenzione all'impresa giovanile.</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	nessun riferimento	<p>TITOLO III (Attività culturali)</p> <p>CAPO I (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili)</p> <p>Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>Nonostante non si citi esplicitamente il teatro ragazzi, ci sono due articoli che si soffermano sull'importanza del giovane pubblico. In particolare Tramite il circuito dello spettacolo dal vivo della Regione, l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) la Regione punta ad avvicinare le giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza, anche attraverso attività che arricchiscono l'offerta formativa delle scuole.</p> <p>Un articolo è dedicato ai "Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani" e declina nel dettaglio ambiti tematici e possibili modalità, in particolare la Regione promuove e prevede incentivi per progetti che incrementano la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>L' art. 3 (Spettacolo dal vivo) prevede lo sviluppo del teatro di figura e le iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia oltre alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università.</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	<p>TITOLO III (Attività culturali)</p> <p>CAPO VI (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)</p> <p>Art. 28 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)</p> <p>La legge prevede delle disposizioni settoriali per il settore operistico (omissis) e per il teatro amatoriale.</p> <p>La Regione sostiene infatti con un finanziamento il teatro amatoriale regionale e il settore del folclore regionale*. Il sostegno si configura come finanziamento annuale, ripartito con legge a favore dei soggetti rappresentativi e prevede apposite convenzioni con i soggetti rappresentativi del settore.</p> <p>*Il regolamento 5 giugno 2015 n. 112 regola la materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno del teatro amatoriale, del folclore, di cori e bande.</p>	<p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale)</p> <p>Art. 8 (Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)</p> <p>Disposizioni settoriali sono previste limitatamente a bande e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali con l'iscrizione all'albo.</p> <p>L'albo prevede sezioni separate, tutti i soggetti devono essere senza scopo e costituiti da almeno un anno.</p> <p>Altre particolarità: per le bande il riconoscimento dal comune, per i gruppi corali, coreutici e teatrali un direttore di comprovata esperienza (vedi campo 2.C Riconoscimento)</p>
REGIONE	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	
LEGGE	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11	
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale)</p> <p>Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova)</p> <p>Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria)</p> <p>Le principali istituzioni regionali si identificano con gli enti partecipati e/o riconosciuti dal FUS. Nel campo del teatro il principale ente e il solo nominato è l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, non si precisano funzioni o requisiti ma si vincola il contributo di competenza regionale alla diffusione sul territorio dell'attività</p> <p>Si indicano anche altri Teatri di rilevante interesse culturale, senza nominarli per cui il contributo annuo sarà quantificato tenendo conto delle indicazioni della normativa nazionale e sarà determinato con appositi accordi, anche pluriennali (funzioni e requisiti non sono indicati).</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)</p> <p>Art. 7 (Attività di rilevanza regionale)</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo)</p> <p>Art. 32 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Un titolo, e un solo articolo è espressamente dedicato allo spettacolo dal vivo (danza, musica e teatro), di cui si promuove lo sviluppo, sostenendo produzione e distribuzione tanto di soggetti pubblici che privati, che operino con continuità.</p> <p>La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore dello spettacolo e della promozione educativa-culturale.</p> <p>I criteri sono definiti dalla Giunta sulla base di requisiti: finalità di produzione e promozione, attività prevalente in Lombardia; elevato interesse culturale e educativo, organizzazione stabile (requisito indicato solo per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo), con cui possono essere stipulate convenzioni. Si ricorda che la legge demanda indicazioni precise di funzioni e requisiti alla programmazione triennale e annuale.</p>	<p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo)</p> <p>Art. 7 (Programma operativo)</p> <p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>Art. 9 bis (Aggregazione)</p> <p>Nel quadro del Sistema Regionale dello Spettacolo, la Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), non si nominano singole organizzazioni (che sono riconosciute un elenco), ma la descrizione di questi soggetti corrisponde a rilevanti profili istituzionali e operativi. Nel quadro delle proprie funzioni, la Regione garantisce continuità, sviluppo e sostegno a questi soggetti che sono chiamati a realizzare gli indirizzi regionali nei diversi settori, e ne istituisce l'elenco.</p> <p>Il piano regionale dello spettacolo, che individua priorità e strategie dell'intervento regionale, contiene la previsione della quota triennale del fondo da destinare ai soggetti PIR, mentre programma operativo annuale ancora più precisamente prevede il riparto delle risorse da destinare al funzionamento ordinario, i criteri e le modalità per le assegnazioni e la misura percentuale minima del cofinanziamento.</p> <p>Un articolo istituisce l' Elenco dei soggetti di primario interesse regionale descrivendone le caratteristiche comuni (operare con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale) e individuando funzioni e campi operativi di queste organizzazioni: distribuzione e formazione del pubblico negli ambiti prosa e danza, promozione e produzione della musica (con riferimento alla tipologia di istituzione Concertistica Orchestrale) e della musica lirica "in rete e di particolare rilievo", attività di produzione stabile nel settore della prosa e di produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi; produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di rilevanza regionale, ovvero a carattere contemporaneo o innovativo "di dimensioni almeno sovraprovinciali".</p> <p>La creazione del sistema regionale dello spettacolo e la promozione dell'attività in rete sono forse gli obiettivi principali della legge: in un articolo dal titolo Aggregazione, la Regione , per garantire funzionalità e sviluppo del sistema, razionalizzazione e riduzione dei costi, promuove e sostiene la costituzione di un organismo che aggrega i soggetti qualificati ad operare nel settore. Questo organismo per statuto deve riservare il ruolo di promotori ai soggetti dotati di riconoscimento ministeriale e regionale e prevedere la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati.*</p> <p>*Ai sensi di questo articolo (9bis) e dell'art. 2, nel 2011 si è effettivamente costituito il Consorzio Marche Spettacolo.</p>
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi)</p> <p>La Regione concorre alle spese correnti di soggetti che operano nello spettacolo tanto pubblica che privati ma "di norma senza fini di lucro".</p> <p>Le modalità di sostegno privilegiano la forma della convenzione pluriennale per la realizzazione di attività e progetti con realtà dotate di adeguate risorse produttive (vedi campo 2.D altre modalità di intervento). La Giunta sulla base degli indirizzi del programma triennale, approva misure, criteri e modalità di presentazione delle domande.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)</p> <p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività Culturali)</p> <p>Art. 29 (Imprese culturali e creative)</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo)</p> <p>Art. 32 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi)</p> <p>Art. 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale)</p> <p>Art. 36 (Destinatari dei finanziamenti)</p> <p>Fra le finalità della legge risulta la promozione dell'innovazione e della imprenditorialità e l'incentivazione del partenariato pubblico e privato.</p> <p>Si ricorda che la legge non contiene descrizioni dell'attività di spettacolo e demanda indicazioni precise di funzioni e requisiti alla programmazione triennale e annuale, individuando però gli ambiti (danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni) e le attività di produzione, distribuzione e circuitazione di spettacoli con particolare riferimento ai soggetti che realizzano con continuità progetti di qualità. Possono essere destinatari dei contributi enti, associazioni e fondazioni senza fine di lucro, ma anche imprese. Si provvede all'attuazione degli interventi tramite convenzioni, bandi, accordi e protocolli. Un articolo è dedicato alla promozione delle imprese culturali e creative, in particolare giovanili.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto)</p> <p>Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>Art. 7 (Programma operativo)</p> <p>Art. 8 (Progetti di interesse regionale)</p> <p>Il sostegno all'attività privata e in particolare alla produzione è costitutivo della legge. In particolare nel realizzare i propri interventi salvaguardando le diverse attività di spettacolo, la Regione persegue un'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio regionale, incentivando la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.</p> <p>Sono numerosi nell'articolo i riferimenti alla sperimentazione e al ricambio generazionale riconducibili ad attività indipendenti per quanto il termine non sia utilizzato. In particolare il sistema Regionale dello Spettacolo è inteso come coordinamento delle "molteplici esperienze" nel settore pubblico e privato. Nell' esercitare le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo, la Regione promuove i progetti di qualità di rilievo regionale, valorizzando la stabilità ma anche favorendo l'accesso di nuovi soggetti al sistema.</p> <p>Il programma operativo annuale definisce le priorità e contiene il riparto delle risorse e i relativi criteri e modalità di assegnazione da destinare (fra l'altro) ai "progetti" di interesse regionale, cui è dedicato un articolo e cui possiamo ricondurre le attività delle organizzazioni indipendenti e private che non presentano i requisiti previsti per i "soggetti" di rilevante interesse regionale. Tali progetti devono presentare un elevato interesse artistico e culturale, privilegiare l'innovazione (nei linguaggi, nelle tecnologie e nei modelli gestionali) e l'impiego di nuove generazioni di artisti. I progetti sono selezionati tramite bando pubblico con priorità ai soggetti che operano con continuità.</p>
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>CAPO I (Principi e finalità)</p> <p>Art. 1. (Finalità)</p> <p>Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>Fra le proprie finalità e funzioni la Regione favorisce la ricerca anche mediante l'integrazione con le altre arti e il confronto nazionale e internazionale, l'innovazione e la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche finalizzati a forme artistiche interdisciplinari. Prevede anche di avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università. Non sono presenti indicazioni più specifiche.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)</p> <p>Art. 1(Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali)</p> <p>Art. 27 (Innovazione culturale)</p> <p>Art. 29 (Imprese culturali e creative)</p> <p>Art. 30 (Nuove generazioni)</p> <p>La promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, e della sperimentazione sono fra le finalità della legge (non necessariamente collegate alle nuove generazioni). Si promuovono l' innovazione, la contemporaneità, lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa in particolare quella giovanile anche con incentivi all'occupazione non occasionale dei giovani e accordi con istituti universitari e di formazione e qualificazione professionale. Con un articolo, dedicato alle nuove generazioni, la Regione intende favorire la produzione di cultura da parte dei giovani e promuovere la realizzazione delle residenze per artisti.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e oggetto)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>La legge non collega in modo particolare i giovani e ricerca ma sostiene entrambi. Nel quadro delle proprie finalità la Regione cura la diffusione dello spettacolo con particolare attenzione alle nuove generazioni e favorisce la qualificazione professionale dei giovani, e promuove il rinnovamento dei linguaggi, la ricerca e la sperimentazione.</p> <p>Fra le funzioni dei Comuni si indica la diffusione dello spettacolo nelle scuole e nelle università;</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p>CAPO I (Principi e finalità)</p> <p>Art. 2. (Funzioni della Regione)</p> <p>Non si nomina e non sono presenti indicazioni relative al Teatro Ragazzi ma, fra le proprie funzioni, la Regione prevede di "avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università".</p>	<p>TITOLO V (Attività culturali)</p> <p>Art. 30 (Nuove generazioni)</p> <p>La legge non contiene riferimenti precisi all'attività di spettacolo per ragazzi ma, nell'articolo intitolato Nuove generazioni, si favorisce la fruizione da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti realizzati da soggetti pubblici e privati che operano nel settore, in particolare nelle scuole.</p>	<p>Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>Per i soggetti di Primario Interesse Regionale, che operano con continuità da almeno cinque anni, con riconoscimento ministeriale e regionale, si indica come possibile funzione la produzione e promozione in rete del Teatro per Ragazzi.</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	<p>La legge non contiene disposizioni specifiche per i diversi settori dello spettacolo: danza, musica, teatro (non è menzionato il circo). Eventuali disposizioni settoriali risulteranno dal programma triennale (di competenza del Consiglio) e soprattutto dal Piano operativo annuale (di competenza della Giunta).</p>	nessun riferimento

REGIONE		MOLISE	PIEMONTE
LEGGE		L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n.11
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione) L'unico ente nominato e individuato come organizzazione di riferimento nelle politiche promozionali della Regione è l'IRESMO, l' Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise. Non si individua e nomina nessuna topologia o organizzazione dello spettacolo	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Si riconosce un ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo, circuito regionale multidisciplinare (distribuzione, crescita e formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo, specifici progetti di promozione, escludendo attività di produzione).
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	TITOLO IV (Attività di interesse regionale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) Tipologie che includono molti soggetti organizzatori di spettacolo ma escludono forme imprenditoriali: fra i requisiti si indica infatti la mancanza di finalità di lucro. Gli altri requisiti previsti sono: documentata continuità almeno triennale, valore innovativo dell'iniziativa, prevalenza da giovani, gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra finanziamenti, costi complessivi di gestione e spese per la produzione, iscrizione al registro regionale delle associazioni culturali.	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 6. (Programma triennale della cultura) TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) I soggetti destinatari, gli obiettivi e i criteri di valutazione per accedere agli interventi, sono definiti nel programma triennale redatto dalla Giunta. Al TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) un articolo è dedicato allo spettacolo dal vivo Art. 31. (Spettacolo dal vivo). Si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, di danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, anche interdisciplinari, rivolte a tutto il pubblico con particolare riguardo alle giovani generazioni. IL sostegno riguarda produzione, distribuzione, promozione e ricerca, con riferimento alla valorizzazione del repertorio dello spettacolo, a ricerca e innovazione contemporanea, a percorsi di formazione professionale, alla diffusione attraverso la realizzazione di stagioni, alla circuitazione. Si sostengono: - rassegne di festival che favoriscono il confronto anche internazionale e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori. - progetti di promozione della creatività giovanile, anche attraverso le residenze artistiche; - progetti di inclusione sociale e di creazione di comunità - la promozione della produzione piemontese, anche favorendo la mobilità internazionale In ambito musicale si sostengono anche le attività di musica popolare tradizionale a carattere amatoriale (bande, filarmoniche, gruppi folcloristici, corali).
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	TITOLO IV (Attività di interesse generale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti) I soggetti che richiedono finanziamenti devono avere "documentata continuità almeno triennale dell'attività" o avere "particolare valore innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in prevalenza da giovani".	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento) EArt. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 37 (Attività di promozione educativa) E' previsto un articolo dedicato (Art. 37 Attività di promozione educativa) che comporta la valorizzazione delle attività culturali attraverso attività corsuali e lo scambio intergenerazionale, e favorisce l'integrazione tra attività culturali e sistema scolastico e della formazione. Le residenze sono valorizzate in quanto progetti prioritariamente rivolti alle persone giovani, finalizzati all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea. Continui i riferimenti ai giovani, alla ricerca e alla contemporaneità fra le finalità, gli obiettivi e le disposizioni dell'art. La Regione sostiene ricerca, sperimentazione, innovazione nell'ambito della produzione contemporanea; formazione professionale, festival orientati alla produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, la promozione della creatività giovanile (anche attraverso le residenze artistiche).
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 3 (Obiettivi) TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo) Art. 37 (Attività di promozione educativa) La legge non nomina attività teatrali per ragazzi ma sono frequenti i riferimenti frequenti al collegamento col mondo della scuola. All'Art. 3 (Obiettivi) si attribuisce particolare importanza al "racordo strutturato del mondo della scuola e dalla formazione".
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 32 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante) Oltre all'articolo specificatamente dedicato allo spettacolo dal vivo, ce n'è uno dedicato alle Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante * (e anche a Cinema, audiovisivo e multimedialità, Arti plastiche e visive, Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte). La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione turistica, incontro creativo, aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza all'arte di strada (che si svolge in spazi pubblici e "come unica eventuale forma di contributo ha quello spontaneo del pubblico"), attività circense tradizionale, attività di spettacolo viaggiante. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle norme, i comuni favoriscono l'insediamento in aree dedicate e si fa riferimento al graduale superamento della presenza degli animali. * teatro, danza e musica non hanno un articolo specificatamente dedicato, la particolare attenzione per lo spettacolo in strada e il circo è collegata al rilievo che il settore ha in Piemonte, anche con una legge unica nel panorama nazionale dedicata alle arti di strada (29/2000)
REGIONE	PUGLIA	SARDEGNA	
LEGGE	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	Art. 8 (Albo regionale) Art. 9 (Convenzioni) Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) Le legge non indica tipologie di attività, non nomina nessuna organizzazione e prevede un sistema di riconoscimento che riguarda tutti i soggetti sostenuti con l'istituzione dell'albo regionale. Sono però previste convenzioni – di norma pluriennali- limitatamente a soggetti pubblici o privati, comunque inseriti nell'albo, ma particolarmente qualificati per favorire la realizzazione di progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale. Devono avvalersi di professionalità riconosciute e essere dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative. Un profilo più dichiaratamente istituzionale riguarda "Istituzioni e organismi d'interesse regionale", operanti nel settore dello spettacolo, alla cui costituzione la Regione può partecipare o cui può aderire (vedi campo 2.B Attività partecipate). La legge non definisce funzioni o requisiti, li riconosce di interesse regionale e li inserisce in un elenco. Questo sistema, che possiamo definire aperto, prevede tuttavia che il Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS), sostenga in via prioritaria i soggetti riconosciuti dal MIBACT, sono quindi i requisiti ministeriali a definire anche le funzioni e il profilo delle principali istituzioni.	Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Nell'art.7 della legge, registro degli organismi di rilevanza regionale, si citano gli organismi considerati di rilevanza regionale, che comprendono Teatri Stabili, circuiti e grandi festival internazionali; in generale vengono qui definiti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale e internazionale per prestigio, autorevolezza artistica e capacità tecnica, finanziarie e organizzative. Si cita poi la legge 800 istitutiva delle FLS per il Teatro Lirico di Cagliari.
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) Art. 8 Albo regionale Art. 9 (Convenzioni) Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) Art. 13 (Esecuzione) L'Albo regionale è distinto per settori allo scopo di valorizzare le energie e le competenze del territorio e i criteri sono definiti dalla Giunta per regolamento. Il sostegno regionale può riguardare qualunque soggetto che operi nello spettacolo con alcune precisazioni e finalità contenute nell'articolo che elenca le tipologie di intervento regionale. Per l'attività di produzione (e coproduzione anche in ambito nazionale e internazionale) i soggetti sostenuti devono operare stabilmente sul territorio regionale e rispettare i CCNL. La legge non individua profili di attività che integrino la funzione di produzione e esercizio. La distribuzione deve avere particolare riguardo alle produzioni pugliesi. La Regione può stipulare convenzioni anche con soggetti privati, purché inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative e per progetti di elevata qualità artistica. Considerando che il FURS (il fondo regionale), sostiene prioritariamente i soggetti riconosciuti dal Ministero, anche per quanto riguarda l'attività privata e indipendente, i decreti ministeriali (dell'epoca e successivi), costituiscono il riferimento principale per la definizione dei requisiti.	Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) Negli art. 7 e 8 sono descritti i soggetti riconosciuti e sostenuti dalla presente legge, tra i criteri di selezione vi è la rilevanza regionale e territoriale, la professionalità, il rispetto dei CCNL, oltreché i criteri di continuità e storicità considerati soglie di accesso. I soggetti privati e indipendenti sono al centro della normativa e fra i principali destinatari dei sostegni indirizzati alle attività di produzione, circuitazione, formazione e promozione.
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) A differenza di altre, la legge non collega ricerca e giovani. Sostiene l'imprenditoria giovanile *per la creazione di nuove occupazione, e l'attuazione di forme di sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi. *Il Regolamento punta alla valorizzazione dei giovani intesi tanto come nuovo pubblico quanto come nuovi professionisti dello spettacolo che si affacciano al mondo del lavoro.	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) Sono previsti forme di finanziamento e di sostegno ad iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, attività di nuovi augtori e in particolare dei giovani, oltreché forme di sostegno all'imprenditoria giovanile in tutti gli ambiti dello spettacolo dal vivo
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale) La legge non fa riferimenti al teatro per ragazzi ma fra le proprie finalità include la formazione del pubblico, in particolare giovane e in collaborazione con operatori dello spettacolo e istituzioni scolastiche e le università e fra le Funzioni delle Province e dei Comuni la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università.	Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale) Nell'art.8 che elenca le tipologie dell'intervento regionale, si fa riferimento alla formazione del pubblico, destinata in particolare all'infanzia e all'adolescenza, in forma di collaborazione con i soggetti privati e pubblici, le istituzioni scolastiche e gli istituti di alta formazione;
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	La legge non prevede disposizioni settoriali che demanda al regolamento fatta eccezione per riferimenti alla concessione di spazi per il circo e per l'istituzione della mediateca (art. 6.bis) e di Apulia film commission (art.7) per il cinema	nessun riferimento

REGIONE LEGGE	SICILIA	TOSCANA	TRENTO
	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15
A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	L'impostazione della legge, orientata al sostegno delle strutture teatrali private, pur riconoscendo quelle che si distinguono per il particolare valore e dimensione (vedi campo 2.C Riconoscimento), non individua istituzioni prevalenti. Le istituzioni a partecipazione pubblica non sono finanziate attraverso questa normativa.	CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Gli enti fondati dalla Regione o cui essa partecipa attuano le politiche regionali per la promozione delle attività culturali. La Regione sostiene inoltre gli organismi dello spettacolo individuati ai sensi della normativa statale per garantire un alto livello qualitativo dell'offerta sul territorio regionale e ulteriori organismi di rilevanza regionale accreditati. Per il teatro l'unico organismo nominato nella legge è Fondazione Toscana Spettacolo, per le funzioni (vedi campo 4.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti)	CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) Con un'eccezione, la legge non nomina e non precisa la funzione di istituzioni, ma -nel complesso dei soggetti che possono essere sostenuti per attività culturali di rilievo provinciale- prevede particolare riconoscimento ai progetti proposti in modo coordinato da più soggetti e a quelli a carattere continuativo, che ricevono specifici contributi e finanziamenti e possono essere convenzionali. L'unica istituzione provinciale nominata nella legge, che opera nel settore dello spettacolo dal vivo è il Centro servizi culturali S. Chiara, ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale nel 1988è lo "strumento" della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio. Svolge funzione di progettazione e programmazione diretta ma anche di servizio e supporto alle attività di spettacolo sul territorio. Fra le funzioni in sintesi: - gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità - programma e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; - gestisce manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; - promuove il coordinamento della propria offerta con quella organizzata da altri soggetti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli. Le modalità di funzionamento del Centro sono descritte dettagliatamente nell'articolo dedicato, che è disciplinato anche da un regolamento provinciale nel quale si definiscono più precisamente attività, organizzazione e funzionamento.
B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) Il piano triennale delle attività teatrali (Art 6) prevede al censimento delle manifestazioni teatrali che hanno valori culturali, artistici e rilevanza turistica, qui vengono anche individuate e riconosciute le strutture teatrali private che si sono distinte per la qualità e il valore artistico delle produzioni, che abbiano sede legale in Sicilia, vengono suddivise nelle seguenti fasce: La I fascia riconosce soggetti abbiano svolto attività da almeno dieci anni, con permanentemente disponibilità di una sede teatrale con almeno cento posti, una direzione artistica esclusiva, di comprovata professionalità, stabilmente inserita nella struttura; abbiano dato stabilità al rapporto di lavoro del proprio personale amministrativo e tecnico; documentino lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno sette mesi l'anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive; La II fascia riconosce soggetti con attività da almeno cinque anni, con disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, dispongano di una direzione artistica di comprovata professionalità; dispongano di un nucleo tecnico amministrativo; documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l'anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive; La III fascia soggetti con attività da almeno tre anni, documentino lo svolgimento di attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l'anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive; La IV fascia riconosce soggetti che documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli.	TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art. 39 (Forme del sostegno regionale) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti) TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 53 (Regolamento di attuazione) La Regione, oltre alle attività partecipate e di rilevante interesse regionale, sostiene progetti di innovazione, ricerca e sperimentazione di prosa, danza e musica (inclusa musica popolare contemporanea) e ne promuove la distribuzione a livello regionale. Sostiene inoltre "esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano" (riferimento al Teatro Povero di Monticchiello per quanto non nominato). I criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti, anche per compagnie e complessi non accreditati, fanno riferimento a qualità e validità culturale, natura professionale, rispetto dei CCNI, attività pregressa triennale e per le compagnie teatrali di prosa e di danza, residenza stabile. E' questa la disposizione più originale della normativa Toscana: la presenza in un teatro o spazio teatrale e la collaborazione col territorio regionale e deve essere certificata. (vedi anche macro campo 4.AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)) Per la valutazione dei progetti la Regione si avvale di un nucleo di esperti nominati dalla Giunta (vedi anche campo 1.C Strumenti di consultazione)	CAPO III (Soggetti e funzioni) Art. 6 (Soggetti) Art. 7 (Funzioni della Provincia) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara) La Provincia, assicura pluralismo e libertà di espressione sostenendo gli operatori culturali per la realizzazione delle attività culturali di rilievo provinciale. Attua quindi interventi diretti, mediante la stipula di convenzioni e con altre forme di collaborazione anche con organizzazioni private. Fra i soggetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi si indicano gli operatori culturali singoli o associati "comprese le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali" il sostegno della Provincia nella produzione e distribuzione (che si opera tramite bando), è però riservato ai soggetti senza scopo di lucro. La Provincia riconosce fra l'altro la funzione dell'associazionismo culturale e lo sostiene anche con la concessione di contributi alle federazioni di associazioni qualificate per la formazione degli operatori, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori Infine il Centro servizi culturali S.Chiera, può attuare compiti di programmazione e organizzazione dell'offerta di spettacolo su incarico di enti pubblici che privati.
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)			
C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	TITOLO I (Principi generali) Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art 3 (Compiti della Regione) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco) Regione, province e comuni (Art 2) promuovono la ricerca in ambito artistico, il rinnovo dei linguaggi e l'espressione artistica dei giovani. La Regione (Art 3) promuove la drammaturgia giovane e sostiene la formazione professionale di giovani artisti. L'Art 12 (Teatro amatoriale e studentesco) è dedicato al sostegno delle attività amatoriali e a quelle delle scuole e delle università che coinvolgono gli studenti. Con queste organizzazioni, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni per la concessione di sale e fornitura di apparecchiature a supporto delle attività.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Principi generali) Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 39 (Forme del sostegno regionale) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti) Numerosi i riferimenti a ricerca e innovazione nella legge. In particolare, l'Art. 7, con riferimento al complesso degli interventi regionali in materia di beni e attività culturali individua fra gli interessi o obiettivi regionali le attività di studio e ricerca, "le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili". Nello specifico delle attività teatrali, musicali, di danza, sostiene con contributi i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l'innovazione, la ricerca e sperimentazione tanto che siano presentati da soggetti pubblici che privati. Queste organizzazioni e attività fanno parte del sistema regionale dello spettacolo. Contrariamente ad altre leggi, l'attività di ricerca non è collegata ai giovani.	CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Obiettivi generali) CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 9 bis (Progetti intersettoriali e distretti culturali) CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Riferimenti ai giovani e alla ricerca, o piuttosto all'innovazione (non sempre collegati fra loro) sono presenti in diversi passaggi della legge, anche con riferimento a imprese, lavoro e occupazione. Fra gli obiettivi generali la Provincia sostiene i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità anche in collegamento con le politiche giovanili. Più nello specifico sostiene e promuove le iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture e offrendo progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica. Sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli che operano a favore dei giovani. In particolare, per sostenere i giovani talenti, individua specifici bandi a favore di artisti under trenta nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive. Le risorse del fondo unico provinciale per lo spettacolo sono indirizzate a favorire la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare nonché i processi di lavoro a carattere innovativo oltre che il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti. Da rilevare infine come le funzioni innovative siano collegate a due aspetti trasversali caratterizzanti delle leggi: i distretti culturali, che hanno il compito di integrare "i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali" e le industrie culturali e creative, considerate fattore di sviluppo dei processi di innovazione e creatività, e di cui si sostiene l'integrazione con il sistema dell'università, della ricerca e del settore economico.
D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) Art. 3 (Compiti della Regione) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù) Regione, province e comuni (Art 2) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole. L'Art 10 (Teatro per l'infanzia e la gioventù) favorisce progetti organici di promozione e produzione nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù autorizzando l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione a contribuire fino al 70% della spesa prevista per l'organizzazione di attività per l'infanzia ed i giovani.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi) La legge non contiene disposizioni e finalità specifiche, se non riferimenti generici nei principi	nessun riferimento
E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	TITOLO I (Principi generali) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro) TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale) Regione, province e comuni promuovono la presenza sul territorio del teatro di strada. Inoltre, è contemplata anche la danza come disciplina finanziata a valere sulla legge.	TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi) TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo) Art. 39 (Forme del sostegno regionale) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti) La legge indica finalità precise e contiene numerose disposizioni dettagliate per l'attività musicale, inclusa la promozione dell'educazione alla musica e al canto corale, la valorizzazione della musica popolare contemporanea ("ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l'hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l'elettronica"). Numerosi enti musicali sono espressamente nominati. Tanto i criteri di accreditamento che le indicazioni relative all'innovazione e alla ricerca sono comuni per prosa, danza e musica. La Commissione regionale dello spettacolo dal vivo, organismo consultivo della Giunta articola tuttavia la sua attività in sottocommissioni per settore (prosa, danza musica). La legge non menziona il circo e lo spettacolo viaggiante.	CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Non ci sono specifiche disposizioni per i settori rientranti nello spettacolo dal vivo ma la legge prevede delle disposizioni ad ambiti culturali specifici quali: Art. 17 (Sistema bibliotecario trentino); Art. 18 (Catalogo bibliografico trentino); Art. 19 (Scuole musicali) Art. 20 (Ecomusei); Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo); Art. 22 ter (Interventi a sostegno dell'editoria); Capo VI Musei provinciali. I settori a cui ci si riferisce negli articoli dedicati allo spettacolo dal vivo sono invece quello teatrale, musicale, coreutico, cinematografico e audiovisivo.
REGIONE LEGGE	UMBRIA L.R. 6 agosto 2004, n. 17	VALLE D'AOSTA L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	VENETO Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	nessun riferimento	nessun riferimento	nessun riferimento
B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 8 (Benefici finanziari) La collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati in una logica d sistema è fra le principali finalità della legge: la Regione "promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria". In particolare la Regione concede benefici finanziari alle compagnie teatrali di prosa e di danza, che devono avere sede legale e operare nel territorio regionale da almeno tre anni. Condizione vincolante è anche il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria (altre modalità per la assegnazione, procedure e verifiche sono disciplinate dalla Giunta). I destinatari di benefici finanziari sono inoltre tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio	Art. 2 (Contributi) Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 4 (Compagnie professionali) Art. 5 (Iniziativa ed attività) Principali beneficiare dei contributi sono le compagnie professionali con almeno tre anni di attività e sede legale in Valle d'Aosta. La legge individua anche la tipologia delle compagnie professionali nate dalla fusione di due o più compagnie. Il riconoscimento come compagnia professionale comporta aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti e aver effettuato almeno dieci rappresentazioni non commissionati dall'assessorato. Gli obiettivi del sostegno per le compagnie sono il decentramento delle attività sul territorio valdostano, la promozione del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano, produrre o riallestire spettacoli. Una speciale linea di sostegno riguarda progetti coordinati con la partecipazione di almeno tre compagnie professionali, finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o allo circuitazione sul territorio.	nessun riferimento
C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) La regione favorisce la ricerca, lo studio e la sperimentazione (Art 2 Principi e finalità) e promuove lo sviluppo dell'imprenditoria dello spettacolo con particolare riguardo per quella giovanile, la Regione costituisce inoltre, in collaborazione con Comuni e Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri (Art 3 Funzioni e compiti della Regione)	Art. 1 (Finalità) Ricambio generazionale, ricerca e attenzione ai giovani risultano con rilievo fra le finalità.	TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale) Art. 13 (Imprese culturali creative) TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) La Regione valorizza la creatività giovanile, sostiene la ricerca, lo studio e le progettualità nei diversi settori della cultura, promuove l'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie. La Regione promuove le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; La Regione sostiene l'imprenditoria giovanile nel settore culturale; Punta alle azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, oltre a promuovere la diversificazione dell'offerta, la legge punta anche a valorizzare la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;
D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Le Province, in collaborazione con i Comuni, promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole.	Art. 11 (Promozione di spettacoli) Particolare attenzione al teatro ragazzi fra le finalità. L'assessorato regionale organizza direttamente spettacoli nelle scuole.	nessun riferimento
E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) Non sono presenti disposizioni settoriali. Le Province collaborando con i Comuni si occupano di promozione, diffusione e crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale.	nessun riferimento	TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.) Le disposizioni settoriali presenti nella legge riguardano i "beni e i servizi culturali", il "Patrimonio culturale di proprietà regionale" e "le Attività culturali spettacolo" (nelle quali troviamo incluso la cultura audiovisiva, i servizi cinematografici e la produzione cinematografica e audiovisiva oltre che lo spettacolo dal vivo). Sono assenti specifiche disposizioni per tipologia di arte performative se non per una citazione nell'art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo) dove troviamo che la Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere. Altre specifiche disposizioni settoriali sono presenti nel programma triennale regionale.